

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE Banda Folkloristica "LA TOSCANINA"

VARIAZIONE STATUTO

In data 10/04/2021, presso la sede nel comune di Poggibonsi (SI) in via G. Pieraccini n. 169 alle ore 20:00, in seconda convocazione, essendo la prima delle ore 15:00 andata deserta, si sono riunite le seguenti persone:

1. Mazzoni Ilenia nata a Poggibonsi il 26.09.1972 per sé e per giusta delega di:
 2. Francioli Marco nato a Vinci (FI) il 30/12/1972;
 3. Sferlazzi Matilde nata a Barberino E. il 21.10.1986;
 4. Ghizzani Martina nata a Campiglia M. il 11.12.1975.
5. Buti Alessio nato a Firenze il 03.11.1971 per sé e per giusta delega di:
 6. Guarducci Elena nata a Firenze il 27/04/1977;
 7. Scavone Alessandro nato a Milano il 02.05.1978;
 8. Nannoni Davide nato a Siena il 05.08.1980.
9. Mazzoni Rossano nato a Poggibonsi il 05.02.1948 per sé e per giusta delega di:
 10. Calvani Alice nata a Empoli il 16.10.1991;
 11. Biancalani Irene nata Firenze il 17.12.1978;
 12. Gravagna Margherita nata Catania il 28.03.1989.
13. Galgani Giuseppe nato a Chiusdino il 11.02.1982 per sé e per giusta delega di:
 14. Bruni Andrea nato il 04.09.1977;
 15. Milazzo Alessandra nata a Poggibonsi il 23.09.1992;
 16. Leto Erika nata a Poggibonsi il 11.07.1996.
17. Scarpellini Teresa nata a Poggibonsi il 26.02.1993 per sé e per giusta delega di:
 18. Poggianti Francesco nato a Siena il 03.09.1977;
 19. Caruso Matteo nato a Copertino il 29.10.1984.
 20. Stradella Susanna nata Mazara del Vallo il 03.01.1996.
21. Tognetti Cosetta nata a Colle Elsa il 19.07.1949 per sé e per giusta delega di:
 22. Firuzabadi Dario nato Roma il 25.07.1982;
 23. Arena Carmelo nato a Enna il 22.06.1978.
24. Antinarelli Marco nato a Siena il 20.02.1974;
25. Cambi Luca nato a Poggibonsi il 19.03.1978;
26. Ditefeci Robin nato a Siena il 3/07/1994;
27. Toce Alessio nato a Poggibonsi il 31.03.1986.

come da foglio presenze e deleghe allegati.

I convenuti dichiarano di costituirsi, come in effetti si costituiscono, in Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Banda Folkloristica "LA TOSCANINA" con sede in Poggibonsi (SI) presso la sede sociale in Via G. Pieraccini n° 169, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica statutaria, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, dell' Art. 8 approvato lo scorso 26/10/2020 per adeguare lo Statuto a quello di una Associazione di Promozione Sociale in riferimento al nuovo "Codice del Terzo settore" e quindi procedere all'iscrizione al registro Regionale delle APS .
2. Varie ed eventuali.

A norma dello statuto dell'Associazione e all'unanimità dei presenti assume la Presidenza dell'assemblea il Sig. Buti Alessio il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Mazzoni Ilenya.

Il Segretario procede alla verifica dei presenti e quindi riferisce che sono presenti, per sé e per giusta delega, n. 27 soci attivi (ai sensi degli Art. 6 e 11 del vigente Statuto), regolarmente iscritti su 27 soci attivi.

Il Presidente prende atto che:

- Sono presenti, per sé e per giusta delega, n. 27 soci attivi su 27 soci attivi regolarmente iscritti all'Associazione;

e quindi, DICHIARA

che l'Assemblea è regolarmente costituita, in quanto sono presenti, per sé e per giusta delega, tutti i soci attivi iscritti nel libro soci, e potrà quindi validamente deliberare sull'ordine del giorno col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea illustra ai presenti i *motivi* che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a promuovere all'Assemblea dei soci la modifica statutaria spiegando che tali modifiche si rendono necessarie perché in seguito all'istanza effettuata per l'Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, da parte del Comune di Siena, e più in particolare dall'ufficio preposto alla verifica degli Statuti (comunicazione del 17/02/2020), è stata rilevata una imprecisione nella formulazione dell'Art. 8 dello Statuto approvato lo scorso 26/10/2020 in riferimento alle *"competenze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione che entrambi deliberano sull'esclusione dei soci"*. Il Presidente comunica che a seguito di verifiche anche il Consiglio di Amministrazione ha rilevato tale incongruenza/imprecisione, pertanto, rende noto all'Assemblea che è necessario modificare l'art. 8 (Organo di amministrazione) relativamente alla parte in cui si regolamentano le deliberazioni per l'esclusione degli associati che, non sono di competenza del Consiglio Direttivo ma di competenza dell'Assemblea degli associati (vedasi Art. 7); rimangono tuttavia di competenza dell'Organo di Amministrazione le deliberazioni inerenti all'ammissione e al recesso volontario degli associati (vedasi Art. 5).

Dopo una ampia e approfondita discussione, rispetto alla necessità di effettuare tale modifica, propedeutica all'iscrizione nel registro delle APS, i convenuti giungono alla conclusione che prendendo atto di tutte le proposte intercorse durante la discussione, sia dal Presidente che dai soci presenti, l'assemblea straordinaria, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare tutte le modifiche dell'art. 8 dello Statuto sociale così come illustrato dal Presidente.

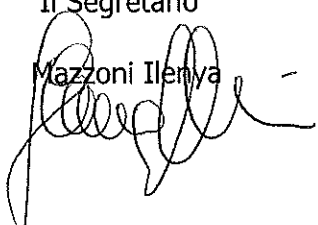
Il nuovo testo dello Statuto, contenente tutte le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale (**Allegato "A"**).

L'assemblea, inoltre, conferisce mandato al Presidente dell'associazione a effettuare tutte le pratiche necessarie e che fossero richieste dai vari enti pubblici e/o privati in applicazione della presente delibera e in applicazione del D.Lgs. 117/2017 "Codice del terzo settore".

Non essendoci altro da deliberare sul secondo punto dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la riunione si scioglie alle ore 20:00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Mazzoni Ilenya



Il Presidente

Buti Alessio



STATUTO
"ASSOCIAZIONE LA TOSCANINA APS"

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE LA TOSCANINA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di POGGIBONSI (SI) e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

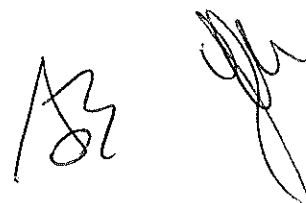
In particolare l'associazione si propone di:

- organizzare iniziative nel settore della musica, del teatro, della pittura, della fotografia;
- valorizzare la persona attraverso la cultura ludica, la creatività, la formazione e l'educazione extrascolastica delle attività sopra elencate;
- organizzare corsi di formazione musicale, teatrale, di pittura e di fotografia;
- svolgere attività di formazione extrascolastica all'interno degli istituti pubblici finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo e scolastico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di



verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dai commi 2-4, art. 30 CTS.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita con qualsiasi mezzo idoneo anche digitale: posta, raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano, PEC, mail, WhatsApp, etc., almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal



libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. Quest'ultimo (rendiconto di cassa) potrà essere redatto qualora l'associazione rientri nei limiti previsti per la sua adozione dal co. 2, art. 13 CTS, relativamente ai ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate realizzati nell'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, o se superati i limiti previsti di cui all'art. 30 del CTS commi 2-4, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa (qualora, per quest'ultimo, ne ricorrano i requisiti per la sua redazione);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

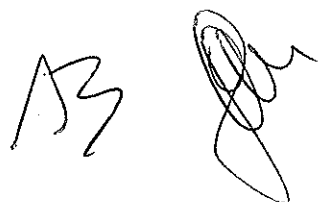
ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e il recesso volontario degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- deliberare annualmente i termini, le modalità di versamento e l'importo della quota associativa;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti dispari, non inferiore a 3, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per 3 mandati.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora ne ricorrano i requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.



I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 (Bilancio di esercizio, rendiconto per cassa)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa annuale (qualora ne ricorrano i requisiti) con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendone richiesta di esibizione all'Organo di Amministrazione che li dovrà rendere disponibili nel termine di 15 giorni.

ART. 17 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del



Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 21 (Norme transitorie)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi, per l'associazione, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e, dalla sua iscrizione, le norme derivanti dal Registro regionale delle APS (Associazioni di Promozione Sociale). Pertanto, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized 'B' or 'L' shape, and the second is a more complex, cursive signature.